

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 19 DEL 05.11.2010 Allegato "A"

REGOLAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI

approvato dall'assemblea comunitaria del 05.11.2010 atto n. 18
e modificato dall' Assemblea del 05.11.2010 con atto n. 19

Art. 1 - Individuazione e competenza delle Commissioni permanenti

1. L'Assemblea può istituire, conformemente alle disposizioni statutarie e al presente regolamento, le seguenti Commissioni consiliari permanenti: Bilancio, Territorio, Servizi alla persona.
2. La Commissione Bilancio può essere chiamata ad esprimere pareri in merito alle seguenti materie:
 - a) affari generali
 - b) affari istituzionali
 - c) bilancio
 - d) patrimonio
 - e) rapporti con i comuni ed altri enti
 - f) piani di sviluppo non settoriali
3. La Commissione Territorio può essere chiamata ad esprimere pareri in merito alle seguenti materie:
 - a) assetto ed utilizzazione del territorio
 - b) parco delle Orobie e altre riserve (SIC..)
 - c) urbanistica, lavori pubblici
 - d) beni ambientali, protezione della natura, bonifica della montagna
 - e) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
 - f) trasporti
 - g) viabilità
 - h) edilizia residenziale pubblica
 - i) acque minerali e termali
 - j) cave e torbiere
 - k) industria, artigianato, commercio
 - l) fiere e mercati
 - m) agricoltura e foreste
 - n) caccia e pesca
 - o) cooperazione di produzione e consumo
 - p) problemi del lavoro e dell'occupazione
 - q) turismo, industria alberghiera, agriturismo
4. La Commissione Servizi alla persona può essere chiamata ad esprimere pareri in merito alle seguenti materie:
 - a) servizi socio-assistenziali (Piano di zona)
 - b) ospedale di San Giovanni Bianco, distretti sanitari e relative infrastrutture
 - c) sicurezza sociale
 - d) edilizia ospedaliera
 - e) istruzione e cultura
 - f) formazione professionale
 - g) orientamento scolastico e professionale, diritto allo studio
 - h) attività di promozione educativa e culturale
 - i) sport e tempo libero
 - j) musei e biblioteche, beni culturali
 - k) informazione, attività culturali

Art. 2 - Funzioni delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti, per le materie di rispettiva competenza, esercitano funzioni consultive e prospettive nei confronti dell'Assemblea, ma anche per questioni ad esse sottoposte dall' Assemblea o dall'esecutivo.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni, le Commissioni permanenti possono ottenere l'esibizione degli atti dell'amministrazione relativi alle pratiche in esame.

Art. 3 - Istituzione delle Commissioni

1. L'Assemblea della Comunità Montana può istituire, in qualunque momento, nel proprio seno, le Commissioni permanenti di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Le Commissioni sono nominate dall'Assemblea della Comunità Montana e restano in carica fino all'elezione della nuova Assemblea, salvo decadenza per mancanza del numero stabilito dei componenti e l'impossibilità della loro rielezione.
3. Le Commissioni sono composte solo da Consiglieri, di esse non possono far parte i membri della Giunta Esecutiva.

Art. 4 - Composizione

1. Ciascuna Commissione è composta da 6 consiglieri di cui 4 di maggioranza e 2 di minoranza. Ogni Commissione individua al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
2. I componenti delle Commissioni sono designati dai singoli gruppi consiliari e sono nominati dall'Assemblea con voto disgiunto (la maggioranza vota i suoi designati e la minoranza fa altrettanto).
3. I consiglieri possono far parte di più Commissioni contemporaneamente.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro di commissione, il gruppo Assembleare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e l'Assemblea procede alla presa d'atto della sostituzione nella prima seduta utile.
5. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede a far pervenire idoneo scritto al Presidente della Commissione.
6. In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il Presidente della Commissione invita il gruppo di riferimento dell'assente a provvedere alla sua sostituzione.

Art. 5 - Elezione e compiti del Presidente Elezione e compiti del Presidente/vice-pres /segr

1. La Commissione, nella seduta di insediamento, provvede ad eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice- Presidente. Risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero dei voti espressi con votazione segreta dai presenti.
2. Il Presidente convoca, presiede le riunioni della Commissione e ne regola i lavori: cura che l'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, sia trasmesso al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Comunità Montana ed affisso all'albo dell'ente; tiene i contatti con il Presidente della Comunità Montana ed esercita le altre attribuzioni previste dal regolamento.
3. Il Presidente attribuisce le funzioni di segretario ad un membro della commissione
4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le riunioni delle Commissioni sono convocate e presiedute dal Vice-Presidente o dal membro più anziano di età.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
6. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e provvede a redigere il processo verbale.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno 3 membri della Commissione. La riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo della Comunità Montana.
8. La convocazione deve avvenire con avviso contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a mezzo fax o posta elettronica a ciascun membro, almeno 5 giorni prima della data della riunione.
9. È ammessa, per ragioni di particolare urgenza, la convocazione delle Commissioni a mezzo telefono, fax, posta elettronica o telegramma, con preavviso di tre giorni.
10. Le Commissioni non possono riunirsi nello stesso giorno in cui vi è seduta dell'Assemblea.
11. La sede delle riunioni delle Commissioni è di norma fissata presso la sede dell'Ente.

Art. 6 - Funzioni preparatorie e referenti delle Commissioni

1. La Giunta Esecutiva e l'Assemblea comunitaria possono assegnare alla Commissione competente per materia le proposte di deliberazione e in genere le questioni sulle quali la Commissione stessa viene chiamata a pronunciarsi
2. Qualora una deliberazione e/o una questione vengano sottoposte al parere preventivo della Commissione, il parere stesso va reso in forma scritta entro venti giorni dalla richiesta o altra scadenza fissata nella richiesta di parere. Se entro il termine assegnato la Commissione non presenta la propria relazione, l'organo richiedente prescinde dal parere della stessa.
3. Una proposta o una determinata questione possono essere assegnate dalla Giunta Esecutiva o dall'Assemblea a più Commissioni perché l'esame avvenga in seduta comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 7 - Svolgimento dei lavori

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni Assembleari è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari. La presenza del numero legale è accertata dal Segretario e/o Presidente all'inizio di ogni seduta, mediante firma modulo presenze.
2. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi quindici minuti, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti.

3. Le Commissioni possono consultare la Giunta Esecutiva e chiedere la presenza del Presidente e degli Assessori per le materie di loro competenza.
4. La Commissione, compiuto l'esame, predisporre per l'Assemblea o la Giunta Esecutiva, relazioni scritte sui singoli argomenti ad essa demandati e incarica uno dei suoi componenti di riferire all'organo deliberativo interessato.
5. Ogni singolo componente ha facoltà di presentare relazioni di minoranza.

Art. 8 - Partecipazione e consultazione di altri progetti

1. Il Presidente della Comunità Montana e gli Assessori possono partecipare ai lavori della Commissione.
2. Le Commissioni possono sottoporre ai dirigenti e ai funzionari quesiti tecnici relativi alle materie di rispettiva competenza e richiedere che questi riferiscano in commissione.
3. Alle riunioni delle Commissioni, ogni qualvolta siano esaminate questioni che coinvolgono direttamente interessi specifici di uno o più comuni facenti parte della Comunità Montana, possono partecipare il sindaco o un suo delegato su invito formale dal Presidente della Commissione stessa.
4. La Commissione può sentire esperti o istituti esterni, nonché rappresentanti di enti, organizzazioni, associazioni e di sindacati in qualità di portatori di interessi e conoscenze collettive in merito agli argomenti trattati, purché il tutto non comporti spese per l'Ente.
5. Tutti i soggetti sopra elencati presenziano senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 9 - Verbale delle sedute delle Commissioni

1. Il Segretario della commissione redige un sommario verbale di ogni seduta. Il verbale contiene le decisioni relative ai punti trattati ed iscritti all'ordine del giorno, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dei Consiglieri che le hanno rese.
2. I verbali sono sottoscritti per approvazione da tutti i membri della Commissione presenti, i quali possono richiederne copia immediata.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della Commissione, al Presidente della Comunità Montana e al Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche ed i rispettivi membri sono tenuti al segreto d'ufficio.